



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE

Decr. Pres. n. 36/2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTI l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa*", e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "*Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011*";

TENUTO CONTO degli apporti collaborativi degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria e delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella stessa;

UDITI i Presidenti delle Sezioni interne ed il Segretario Generale;

DECRETA

È adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione di Lecce del T.A.R. Puglia per l'anno 2020.

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati della Sede, ai funzionari delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario Delegato per i TT.AA.RR..

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sede, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Lecce, li 8 giugno 2020

Il Presidente
Antonio Pasca



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE
IL PRESIDENTE

Allegato al Decreto Pres. n. 36/2020

Anno 2020 – Programma per la gestione delle pendenze *ex art. 37* D.L. n. 98/2011, conv. in L. n.111/2011

In virtù di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti.

Attraverso lo strumento della programmazione, il Capo dell'Ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- a) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno;
- b) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei, che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

I programmi in questione, ai sensi dei commi 11 *bis*, 12 e 13 del citato art. 37, valgono anche in vista della utilizzazione del maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2020, si passeranno in rassegna:

- i risultati delle concrete iniziative già assunte presso questo Tribunale amministrativo in vista della riduzione dell'arretrato;
- le criticità ricollegate al numero dei magistrati assegnati all'ufficio;
- i criteri e i limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno;

- le norme primarie incidenti, direttamente o indirettamente, sui tempi di definizione dei ricorsi.

§§§§§

Alla data del 31 dicembre 2019 risultavano pendenti presso questo Tribunale amministrativo n. 3.043 ricorsi.

Il confronto con il corrispondente dato relativo al 2018, al cui termine risultavano ancora da decidere n. 3.345 ricorsi, evidenzia che - alla fine dello scorso anno - si è registrato un abbattimento dell'arretrato corrispondente a 302 unità, pari al 9,03% del totale.

Si tratta di una significativa diminuzione delle pendenze, che appare in linea con gli obiettivi di riduzione dell'arretrato, indicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15 settembre 2011 (analogamente a quanto previsto dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111), ossia pari al 10% del totale degli affari giacenti.

Nel 2019 sono state pronunciate 1260 sentenze di merito, comprese le sentenze in forma semplificata ed escluse le sentenze in materia di esecuzione del giudicato.

A questo risultato hanno contribuito anche le udienze straordinarie - celebrate nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato in attuazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. - che, però, non sarà possibile programmare per il futuro, considerato che, sulla base delle determinazioni assunte dal C.P.G.A., il T.A.R. Lecce non è più fra gli uffici giudiziari destinatari della misura, proprio per effetto dell'importante lavoro di abbattimento dell'arretrato portato avanti in questi ultimi anni.

Nel valutare il dato della riduzione percentuale dell'arretrato, va peraltro considerato il significativo incremento (pari al 12,5%), del numero complessivo dei ricorsi introitati nel 2019 rispetto all'anno precedente.

Vi è da rilevare, inoltre, che l'Ufficio ha contenuto al massimo le pendenze per ricorsi ultraquinquennali, giacché le attività propedeutiche e conseguenti alla adozione delle misure acceleratorie *ex artt.* 82-85 c.p.a. sono evase con assoluta correttezza: tale risultato è corroborato dalla bassa percentuale di pendenze ultraquinquennali rispetto al totale dei ricorsi pendenti, la quale - come attestato dall'apposito *report* redatto dal Pres. Aniello Cerreto - è pari al 7,89%.

Il numero complessivo dei magistrati in servizio presso questo Tribunale resta ben al di sotto dell'organico previsto, disponendo attualmente di soli 12 magistrati, compresi i tre Presidenti di Sezione interna.

Soltanto la copertura integrale dell'organico dei magistrati (che prevede 16 magistrati, compresi i Presidenti) potrebbe assicurare una ulteriore riduzione dell'arretrato del Tribunale, con conseguente contrazione dei tempi di decisione dei ricorsi.

Peraltro - tenuto conto dei limiti ai carichi di lavoro stabiliti dall'Organo di autogoverno, così come indicato dallo stesso art. 37 e considerata la mancata copertura dei quattro posti ancora vacanti nell'organico - il numero dei ricorsi che possono essere trattati e decisi nelle udienze di merito del 2020 dovrebbe superare il migliaio ed attestarsi attorno ai 1.200 ricorsi.

Si deve, infatti, tenere conto dell'esistenza di carichi di lavoro prefissati (artt. 1, 2 e 3 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa*") e dell'esigenza di garantire il dovuto approfondimento di tutte le tematiche dedotte in ciascun ricorso ed il

rispetto dei limiti psicofisici dei Magistrati (esigenze a tutela delle quali i carichi di lavoro sono predeterminati).

Nella stima del numero di affari che saranno definiti nel corrente anno, si è tenuto conto anche della recente assegnazione, con effetto dal 1° febbraio 2020, di due neo-referendari, che implica l'osservanza, nei loro confronti, della riduzione di 2/3 del carico di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della Del. C.P.G.A. del 18 gennaio 2013.

Invero, i Magistrati del T.A.R. Lecce hanno sempre dimostrato una generalizzata disponibilità ad una applicazione elastica dei carichi di lavoro previsti – ed i dati statistici ne costituiscono prova – sicché non può che auspicarsi che siffatta disponibilità venga mantenuta ed eventualmente, nei limiti del possibile, anche accentuata con riferimento a ricorsi simili ed analoghi e ai giudizi camerale seriali.

L'Ufficio giudiziario si propone quindi, anche per il 2020, di raggiungere l'obiettivo di una diminuzione almeno pari al 10% delle pendenze al 31.12.2019, misura prevista dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella ricordata deliberazione del 15 settembre 2011 e sancita dal co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Per rendere agevole il raggiungimento di tale risultato, è però auspicabile che tutte le Sezioni interne ritornino alla composizione minima di legge di 5 Magistrati.

Attraverso la prioritaria definizione dei ricorsi di più risalente proposizione sarà, altresì, possibile conseguire una contrazione dei tempi medi di definizione del contenzioso, in misura allo stato non quantificabile con precisione.

§§§§§

Alla luce del rilevante contributo fornito dal Foro salentino – e tenuto conto delle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – si ritiene di poter formulare, d'intesa con i Presidenti della seconda e della terza Sezione interna, i seguenti criteri per l'attuazione del programma di gestione, relativo all'anno 2020, dei procedimenti pendenti davanti al Tribunale amministrativo di Lecce:

a) gli Avvocati sono invitati:

- a redigere i ricorsi e gli altri atti processuali attenendosi al rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a. e in particolare dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016;

- ad avvalersi, delle istanze di prelievo *ex art. 71 bis* per cause che non presentino profili di complessità nella trattazione e, possibilmente, in abbinamento a quanto disposto dall'art. 72 c.p.a., sottoponendo al Presidente della Sezione in cui è incardinata la causa istanza congiunta in vista della definizione del giudizio sulla base della risoluzione di una singola questione di diritto e alle altre condizioni dalla norma indicate ai fini della più sollecita soluzione delle controversie;

- a comunicare con congruo anticipo, una volta ricevuto l'avviso d'udienza, se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se sussistano motivi rilevanti ai fini del rinvio (ad esempio per riunione di ricorsi per motivi aggiunti, per modifica della situazione contenziosa che possa far venire meno l'interesse alla decisione) o della cancellazione dal ruolo dei ricorsi fissati, così da consentire la tempestiva integrazione del ruolo con altre cause in attesa di definizione;

- a segnalare tempestivamente i casi di interruzione del processo, in modo che il Presidente della Sezione possa tenerne conto nella programmazione del numero degli affari da inserire per ogni udienza;

- a non manifestare interesse, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., per ricorsi destinati, poi, ad essere abbandonati;

- a segnalare per tempo, pur in assenza dell'avviso di fissazione dell'udienza, quali giudizi possono essere definiti in tempi brevi, con l'accordo delle parti costituite, mediante gli strumenti previsti dal c.p.a.;

- a presentare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 *bis* c.p.a., istanze di prelievo motivate;

b) i Presidenti delle Sezioni:

- si adoperano, coinvolgendo gli altri magistrati ed il personale amministrativo, per incrementare, ove vi siano ancora spazi operativi in tal senso, la definizione dei ricorsi mediante decreti presidenziali decisori, ricorrendo prima, ove ritenuto necessario, al potere istruttorio presidenziale;

- si adoperano a che (accanto alla riunione dei ricorsi soggettivamente e/o oggettivamente connessi) sia incrementata la definizione, alla stessa udienza o camera di consiglio, di ricorsi identici o sostanzialmente monotematici;

- si adoperano perché sia incrementata la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, nel rispetto dei principi di sinteticità e completezza della motivazione, nonché con l'assegnazione, al medesimo magistrato, di eventuali controversie omogenee;

- provvedono sulle istanze istruttorie avanzate ai sensi dell'art. 65 c.p.a.;

- valutano, caso per caso, di sentire gli avvocati delle parti costituite, nel caso di motivate istanze di prelievo *ex art. 71 bis*, allo scopo di definire i tempi dell'inserimento nel ruolo di Camera di Consiglio "di merito", con eventuale rinuncia ai termini di legge;

- procedono tempestivamente all'esame delle domande di prelievo e, in caso di mancato accoglimento, provvedono alla relativa comunicazione tramite la Segreteria.

Lecce, li 8 giugno 2020

Il Presidente
Antonio Pasca